Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Martedì, 15 febbraio 1966**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1640.

Approvazione del piano particolareggiato n. 157 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra via Salaria, il fiume Aniene e perimetri piani particolareggiati n. 130 e n. 42.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, numero 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 16 aprile 1962 con la quale il commissario straordinario del comune di Roma ha chiesto, in base a propria delibera n. 2855 del 18 settembre 1961, approvata dal Ministero dell'interno il 3 aprile 1962, l'approvazione del piano particolareggiato n. 157 di esecuzione della zona compresa tra via Salaria, il fiume Aniene ed i perimetri dei piani particolareggiati numero 130 e n. 42, già approvati con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952 e con regio decreto 12 settembre 1935;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto adottato prevede la sistemazione urbanistica di una piccola zona situata ad est della via Galeria, compresa tra la via suddetta, il fiume Aniene ed i perimetri dei piani particolareggiati n. 130 e n. 42;

Considerato che il piano di che trattasi appare di massima meritevole di approvazione, in quanto inteso alla creazione di un nuovo centro residenziale modernamente concepito, con zona destinata a parco pubblico e con l'indicazione delle future destinazioni edilizie stabilite da particolari limitazioni;

Considerato, inoltre, che i proprietari delle aree comprese nel perimetro di detto piano si sono impegnati all'esecuzione, senza corrispettivo, delle opere di urbanizzazione e alla cessione gratuita di alcune aree per i servizi di quartiere (scuola, mercato, uffici comunali, chiesa);

Considerato, tuttavia, che, in aderenza a quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per la zona interessata, in sede di esame del nuovo piano regolatore generale di Roma, appare opportuno stralciare dalla presente approvazione una fascia di terreno della profondità di m. 70, calcolati dal confine del comprensorio verso l'Aniene, perchè detta fascia — integrando quella già prevista in progetto, destinata a verde pubblico — sulla quale dovrà essere esclusa qualsiasi fabbricazione, costituisca una più confacente zona di rispetto per il quartiere da realizzare;

Considerato che, in dipendenza dello stralcio sopra indicato la superficie edificabile del comprensorio viene a ridursi a mq. 72.980; che su tale superficie potrà essere realizzato un massimo di metri cubi 176.140 di costruzioni, in relazione alla densità di 300 abitanti per ettaro ed all'indice di 80 mc. per abitante;

Considerato che appare altresì necessario prescrivere che l'attuazione della parte del piano che viene ritenuta meritevole di approvazione sia subordinata alla stipula di una convenzione con i proprietari interessati per la esecuzione delle opere suindicate, ivi compresa la cessione gratuita a parco pubblico della fascia di m. 70 lungo l'Aniene e l'impegno di non edificabilità delle aree residue;

Considerato, per quanto riguarda le previsioni di edilizia scolastica, che appare opportuno prescrivere che esse vengano, in fase di progettazione esecutiva, concordate tra il comune di Roma ed il competente Provveditorato agli studi, al fine di una più idonea rispondenza delle costruzioni da realizzare ai moderni criteri di edilizia scolastica;

Visto il voto n. 786 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il decreto interministeriale con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato, con lo stralcio e le prescrizioni di cui alle premesse, il piano particolareggiato n. 157, di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Salaria, il fiume Aniene ed i perimetri dei piani particolareggiati n. 130 e n. 42 già approvati con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1952 e con regio decreto 12 settembre 1935.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in due planimetrie in scala 1:1000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1641**.

Approvazione della variante « quater » al piano particolareggiato n. 94 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Tuscolana, ferrovia Roma-Napoli, il Campo di aviazione di Centocelle e nuova via di piano regolatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, numero 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua approvazione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465 convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 24 novembre 1965 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 1012 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 6 maggio 1965, l'approvazione della variante « quater » al piano particolareggiato n. 94 di esecuzione della zona compresa tra via Tuscolana, la ferrovia Roma-Napoli, il Campo d'aviazione di Centocelle e nuove vie di piano regolatore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1947;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolato e che, a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate due opposizioni da parte di: Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1), I.N.A.I.L. (2), in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie deduzioni con nota 24 novembre 1965, n. 58675;

Ritenuto che la varinte proposta è intesa a fornire il quartiere S. Giovanni Bosco di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, in quanto propone per i nuovi insediamenti scolastici tre aree della complessiva ampiezza di mq. 37.840 ubicate, la prima tra viale S. Giovanni Bosco, via Calpurnio e via Tarquinio Collatino; la seconda tra via Fulvio Nobiliore, via G. Salvioli e via Arrigo Solmi; la terza prospiciente su via Francesco Belloni; tutte urbanisticamente valide rispetto alla struttura e al carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo;

Che, tuttavia, allo scopo di garantire una coordinata esecuzione delle nuove opere scolastiche previste dalla variante in esame, appare necessario prescrivere che:

entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di approntare l'attuazione delle opere per gli edifici scolastici del settore interessato dalla variante, il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 94, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi;

prima di dare inizio alla progettazione degli edifici previsti nel comprensorio, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare, in relazione alle effettive esigenze del momento;

Considerato che l'opposizione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1) deve essere respinta per le ragioni addotte dal Comune nelle proprie controdeduzioni, che si condividono, mentre l'opposizione dell'I.N.A.I.L. (2) può essere accolta nel senso indicato dal Comune nelle controdeduzioni stesse alle quali si rinvia;

Visto il voto n. 814 emesso in data 6 dicembre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1965, numero 16170 R.473/B, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante « quater » al piano particolareggiato n. 94 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Tuscolana, la ferrovia Roma-Napoli, il Campo d'aviazione di Centocelle e nuove vie di piano regolatore, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1947.

Le opposizioni sono decise secondo quanto indicato in narrativa.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie in scala 1:5000, in due planimetrie in scala 1:2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, nella nota 24 novembre 1965, n. 58675, contenente le controdeduzioni comunali.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1642**.

Approvazione del piano particolareggiato n. 167 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona interessata dal viale di Circonvallazione fra la via Tiburtina ed il piano particolareggiato n. 77.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il sindaco del comune di Roma, in base alla delibera consiliare 9 aprile 1963, n. 919, approvata dal Ministero dell'interno il 22 gennaio 1964, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 167 di esecuzione della zona interessata dal viale di Circonvallazione fra la via Tiburtina ed il piano particolareggiato n. 77, approvato con regio decreto 16 gennaio 1939;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;

Considerato che, direttamente al Ministero dei lavori pubblici è stata presentata fuori dei termini stabiliti, un'opposizione da parte dei sigg. De Gaetano Oscar e Paolelli Maddalena;

Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi è stato dal comune di Roma studiato allo scopo di permettere la realizzazione, per il tratto compreso tra la via Tiburtina e la via Collatina, della strada di circonvallazione di ml. 50 di larghezza, prevista dal piano regolatore del 1931 nel suo perimetro; che detta strada si riallaccia nella via Collatina a quella già prevista dal piano particolareggiato n. 77;

Considerato che sotto detta strada occorrerà il collettore in prosecuzione di quello già costruito per convogliare le acque dei quartieri Casilino, Prenestino, Aniene;

Considerato che il piano particolareggiato di che trattasi appare meritevole di approvazione;

Considerato che l'opposizione direttamente presentata al Ministero dei lavori pubblici dai sigg. De Gaetano Oscar e Paolelli Maddalena deve essere respinta in quanto, prescindendo dal fatto che è pervenuta fuori termine, le argomentazioni in essa svolte non appaiono sufficientemente fondate;

Considerato che il piano particolareggiato in questione non apporta modifiche al piano regolatore del 1931 e non interessa l'edilizia scolastica;

Considerato che per l'attuazione del predetto piano particolareggiato si ritiene opportuno fissare il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Visto il decreto interministeriale 18 aprile 1964, numero 16170.R.1679, con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo al piano particolareggiato di che trattasi;

Visto il voto n. 782 espresso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza del 10 novembre 1964;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione De Gaetano Oscar e Paolelli Maddalena è approvato il piano particolareggiato n. 167 di esecuzione della zona interessata dal viale di Circonvallazione fra la via Tiburtina ed il piano particolareggiato n. 77, vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Per il compimento delle espropriazioni previste dal piano particolareggiato di che trattasi è fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine è fissato per l'ultimazione dei lavori.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1643**.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 126 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Casilina, via di piano regolatore, via E. Gattamelata, via Conte di Carmagnola, via Acqua Bullicante e via Capua.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, numero 355, che approva il piano regolatore per la città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 4 gennaio 1965 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 1021 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 30 novembre 1964, l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato

n. 126 di esecuzione della zona compresa tra la via Casilina, nuove vie di piano regolatore, via Erasmo Gattamelata, via Conte di Carmagnola, via Acqua Bullicante e via Capua, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che la variante proposta intende fornire il quartiere Prenestino-Labicano di un'attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche amerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, in quanto propone per i nuovi insediamenti scolastici due aree per complessivi mq. 8910, ubicate la prima in posizione attigua alla scuola G. D'Annunzio, e la seconda attigua alla scuola C. Pisacane e compresa tra via Policastro e via Capua, urbanisticamente valide rispetto alla struttura ed al carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo;

Che, tuttavia, allo scopo di garantire una ordinata esecuzione delle nuove opere scolastiche previste dalla variante in esame, appare necessario prescrivere che:

entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di approntare l'attuazione delle opere per gli edifici scolastici del settore interessato dalla variante, il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato numero 126, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il provveditore agli studi;

prima di dare inizio alla progettazione degli edifici previsti nel comprensorio, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare in relazione alle effettive esigenze del momento;

Visto il voto n. 789, emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1965, n. 16170 R. 2300, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse la variante « ter » al piano particolareggiato n. 126 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Casilina, nuove vie di piano regolatore, via Erasmo Gattamelata, via Conte di Carmagnola, via Acqua Bullicante e via Capua, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1644**.

Approvazione della variante « nona » al piano particolareggiato n. 23 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra corso Vittorio, Lungotevere, via della Scrofa e via dei Monteroni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il commissario straordinario al comune di Roma ha chiesto in base alla delibera consiliare 14 giugno 1960, n. 719, approvata dal Ministero dell'interno, l'approvazione della varante « nona » al piano particolareggiato n. 23 di esecuzione della zona compresa fra corso Vittorio, Lungotevere, via della Scrofa, via Monteroni, approvato con regi decreti 1° giugno 1933, 27 luglio 1934, 2 gennaio 1936, 6 agosto 1937, 31 agosto 1938, 20 marzo 1941, 18 maggio 1942 e con decreto presidenziale 7 dicembre 1951;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non è stata presentata nei termini stabiliti, alcuna opposizione;

Ritenuto, che, fuori termine, sono state presentate opposizioni da parte di: Mattioli Giovanni (1), Ilo Giacomo Numes e Milena Clio (2), Pietro Santi, Mario ed altri (3), alle quali il Comune ha controdedotto;

Ritenuto che il piano regolatore generale di massima approvato con il citato regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 931, racchiude nel suo perimetro varie zone bianche;

Che le destinazioni a zona bianca sono state in gran parte riportate anche nei piani particolareggiati di esecuzione, compreso quello n. 23 oggetto della presente variante;

Considerato che la definizione di zona bianca non è tale da consentire l'efficace difesa delle caratteristiche ambientali del centro storico;

Che si è reso, pertanto, necessario, per quanto riguarda il piano particolareggiato n. 23, vincolare più efficacemente ed in modo inequivocabile gli immobili ricadenti in zona bianca;

Considerato che la variante proposta dal Comune prevede essenzialmente:

a) il vincolo di rispetto per gli isolati già indicati nel vigente piano particolareggiato;

b) la sostituzione, per la zona di Tor di Nona, dei precedenti vincoli con altri più idonei ad un accurato restauro;

c) la creazione di un sottopossaggio pedonale adiacente alla chiesetta di piazza Lancellotti;

d) la sistemazione edilizia dello slargo adiacente alla Chiesa di S. Salvatore in Lauro e la costruzione nello slargo stesso di un edificio con caratteristiche speciali;

Considerato che la variante di che trattasi appare in linea di massima ammissibile;

Che, in particolare, per quanto riguarda la sistemazione edilizia dello slargo adiacente la Chiesa di S. Salvatore in Lauro si ritiene che la previsione della costruzione dell'edificio con caratteristiche speciali, possa considerarsi ammissibile a condizione che il relativo progetto venga redatto in accordo con la competente Soprintendenza ai monumenti per il Lazio cui resta affidato, altresì, il controllo del rispetto delle particolari condizioni che dovessero essere poste dalla Soprintendenza stessa sia in sede progettuale, sia in sede esecutiva per una migliore tutela dell'ambiente storico nel quale dovrà sorgere l'edificio stesso;

Considerato, per quanto riguarda gli interventi previsti dalla variante di che trattasi che, pur essendo gli stessi ammissibili, si rtiene necessario prescrivere che nella loro attuazione vengano adottati i seguenti criteri cautelativi:

a) gli edifici aventi carattere storico, artistico e monumentale siano essi già vincolati o da vincolare ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, devono essere conservati nella forma, nel volume e nelle strutture originarie esterne ed interne ove queste siano connesse con il carattere dell'edificio. Per essi sono ammessi unicamente interventi diretti al consolidamento, al restauro, al ripristino ed alla bonifica igienico-edilizia, con esclusione di qualsiasi opera che possa alternarne le caratteristiche architettoniche ed ambientali. I progetti esecutivi devono essere sottoposti all'esame della Soprintendenza ai monumenti del Lazio e riportarne il benestare;

b) gli edifici aventi carattere ambientale devono essere mantenuti nel loro insieme per quanto concerne, soprattutto, l'aspetto esterno ed il loro colore tradizionale. Essi, pertanto, pur essendo soggetti a vincolo di conservazione e restauro, possono formare oggetto, ove del caso, non solo di opere di risanamento e bonifica igienico-edilizia, ma anche di rinnovamento e trasformazione a condizione che venga mantenuto il loro carattere esterno e non ne vengano aumentati i volumi e la somma delle superfici lorde dei piani esistenti: volumi e superfici lorde sono riferite ai soli piani fuori terra. Per superfici lorde si intende il complesso delle superfici al lordo dei muri esistenti nei vari piani del fabbricato dedotte quelle facenti parte delle aggiunte posteriori e che non abbiano alcuna importanza artistica, storica ed ambientale. I relativi progetti esecutivi devono riportare il preventivo benestare della Soprintendenza ai monumenti;

Che per quanto riguarda le opposizioni presentate avverso la variante, esse vanno respinte per gli stessi motivi di cui alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di tre anni e di dieci anni a far capo dalla data medesima;

Visto il decreto interministeriale n. 16170.R.61/132 del 26 agosto 1961 con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visti i voti n. 775 e 780 espressi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza rispettivamente del 1° agosto 1962 e del 4 febbraio 1964;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvata con le prescrizioni di cui alle premesse, da tener presente all'atto esecutivo, la variante « nona » al piano particolareggiato n. 23 di esecuzione della zona compresa fra corso Vittorio, Lungotevere, via della Scrofa, via dei Monteroni, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, e nelle controdeduzioni dell'Amministrazione comunale in data 21 maggio 1962.

Sono respinte le opposizioni: Mattioli Giovanni (1), Ilo Giacomo Numes e Milena Clio (2), Piero Stanti, Mario ed altri (3).

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro cinque anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro tre anni ed essere ultimati entro dieci anni dalla data medesima.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 36. — VILLA

LEGGE 25 gennaio 1966, n. 28.

Integrazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, per la partecipazione dei dipendenti della Corte Costituzionale alle cooperative edilizie mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla fine della lettera *a*) dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113 — che sostituisce l'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 — sono aggiunte le parole: « e della Corte Costituzionale; ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 gennaio 1966, n. 29.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni a vendere alla R.A.I.-Radiotelevisione italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, il compendio immobiliare dell'Amministrazione stessa sito in Campalto (Venezia), già adibito a stazione radiofonica, delimitato a nord dalla strada di argine del fiume Osellino, ad est dai mappali nn. 6 e 26, a sud e ad ovest dal terreno demaniale denominato Barena del Passo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a vendere alla RAI-Radiotelevisione italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, il compendio immobiliare dell'Amministrazione anzidetta sito in Campalto (Venezia), già adibito a stazione radiofonica, delimitato a nord dalla strada di argine al fiume Osellino, ad est dai mappali nn. 6 e 26, a sud e ad ovest dal terreno demaniale denominato Barena del Passo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — RUSSO — TREMELLONI
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 gennaio 1966, n. 30.

Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Agli ufficiali del ruolo d'onore dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 ottobre 1964, n. 1148.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI —
TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

Nomina del commissario generale per l'Esposizione universale di Montreal del 1967.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del commissario generale per l'Esposizione universale di Montreal del 1967;

Visti gli articoli 15, 16 e 22 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con il regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 893, e modificata con Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687;

Decreta:

L'ambasciatore Francesco Babuscio Rizzo è nominato commissario generale per l'Esposizione universale di Montreal del 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1966

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1966
Registro n. 244 Esteri, foglio n. 200. — ALLAMPRESE

(1573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia delle dottrine politiche » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma, è vacante la cattedra di « Storia delle dottrine politiche » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1578)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di seconda categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'Amministrazione del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di seconda categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda;

Dispone:

Il dott. Camillo Cagnani è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di seconda categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1966

Il Governatore: CARLI

(1576)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca del concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1963.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1963, registro n. 9, foglio n. 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Tenuto conto che il concorso di cui al decreto predetto non è stato definito;

Considerato che, in applicazione dell'art. 5 della legge n. 1367 sopracitata, il bando di concorso stesso deve essere revocato;

Decreta:

Il concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità viene revocato per soppressione del ruolo ai sensi della legge del 6 dicembre 1965, n. 1367.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1966
Registro n. 1, *foglio n.* 144

(1598)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.